

incontro del 1° marzo scorso con l'ing. Catania è stato un momento importante e positivo.

Il Presidente e Amministratore delegato del Gruppo ha accettato l'invito che gli è stato fatto da Assidifer ed è venuto nella sede del nostro sindacato per incontrare i suoi dirigenti e, per questo, gli rinnoviamo il nostro più vivo ringraziamento.

L'incontro ci ha dato l'occasione di porre in modo franco e diretto alcune di quelle domande che i colleghi rivolgono a noi nelle assemblee e negli incontri informali ma che raramente si ha la possibilità di porre a colui che può dare risposte immediate.

Alla gran parte delle nostre domande, l'ing. Catania ha dato risposte esaurienti, franche e spesso anche gratificanti, ad altre, le risposte sono state meno complete e qualche volta, francamente, un po' meno rispondenti agli accadimenti reali e a quelle che erano le nostre attese. Avremo tempo per approfondire.

Quello che vogliamo sottolineare con soddisfazione è l'interesse che l'ing. Catania ha dimostrato di avere per i suoi dirigenti, per la

loro rappresentanza e per il dialogo costante e chiaro su tutte le questioni che riguardano l'Impresa che si è instaurato tra il Numero Uno aziendale e i suoi più stretti collaboratori, naturalmente mantenendo ciascuno la propria autonomia e la propria specifica responsabilità.

E' un metodo, questo, che apprezziamo, che condividiamo e che vogliamo attivare da subito.

Il primo banco di prova è la riorganizzazione di Trenitalia appena varata.

La RSA di quella Società ha già espresso parere positivo circa lo filosofia che ha ispirato il nuovo modello organizza-

tivo che prevede la verticalizzazione delle strutture e l'accorciamento della catena di comando.

Ad un primo esame del documento organizzativo ci sembra però che la struttura appena varata non sia in tutte le sue parti conforme a quello spirito. Per questo stiamo approfondendone l'esame e chiederemo all'ing. Testore, che si è dichiarato nei precedenti incontri disponibile, di esaminare insieme alcune criticità che evidenzieremo in dettaglio, al fine di ottenere una migliore funzionalità della struttura, nell'interesse della Società e dei colleghi che dovranno dirigerla.

Se questo metodo verrà adottato, sono certo che anche le maggiori criticità, che evidentemente ci sono e che non possiamo nascondere, potranno trovare soluzione accettabile.

I dirigenti, e lo abbiamo detto all'ing. Catania, sono pronti a contribuire attivamente, ancora una volta, a portare avanti un nuovo, credibile e coerente progetto di cambiamento.

L'importante è che essi siano coinvolti da subito, che siano messi in grado di dare il loro concreto contributo di idee, che abbiano precise responsabilità e che siano dotati di strumenti adeguati al ruolo che saranno chiamati a svolgere.

Tutti i dirigenti, ing. Catania, chiedono di poter assumere maggiori responsabilità e, per questo, sono pronti anche a legare parte della loro retribuzione ai risultati ottenuti. Ma, a questo punto, è fondamentale che il sistema di valutazione di quei risultati sia trasparente, coerente e uguale per tutti.

Assidifer c'è, sempre più determinato, a fianco dell'Azienda e per sostenere le ragioni e gli sforzi dei colleghi impegnati a raggiungere i risultati condivisi con il Vertice societario.

Nicola Tosto



SISTEMA FERROVIE
PERIODICO DELL'ASSIDIFER
FNDAI

ANNO 14°
N° 3/2005



COMPATTEZZA E DETERMINAZIONE

Il primo marzo 2005 il Consiglio Nazionale di Assidifer Federmanager ha visto l'importante presenza del Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo FS, ingegner Elio Catania, il quale, con estrema chiarezza e sintesi, ha fatto il punto sul "più bel Gruppo che esiste in Italia" ed ha rispolverato la voglia di fare dei tanti colleghi presenti.

Nel precedente numero di Ferrovie & Servizi, nel sottolineare alcuni punti fondamentali del suo intervento, invitavo a controllare gli entusiasmi ed ad attendere che parlassero i fatti.

Da allora è passata qualche settimana. E' trascorso quindi un tempo sufficiente per poter cominciare a ragionare con maggior calma ed a sangue freddo.

Perché i fatti possano parlare, occorre che accadano. Perché accadano, a volte, occorre stimolarli senza attenderli passivamente.

In questo contesto il ruolo del nostro Sindacato può essere determinante. Per tale motivo occorre consolidare quanto prima la linea politica e definire una strategia d'azione, entrambe condivise nell'ambito della Segreteria che deve prepararsi unita al confronto, superando ogni eventuale difformità di vedute. Questo, ovviamente,

se vogliamo cogliere le aperture dell'ing. Catania dichiaratosi pronto a mettere in linea le informazioni, ad aprire un dialogo ed ad ascoltare utili riscontri.

Tali opportunità vanno infatti colte con compattezza d'azione e determinazione nel "marcar stretti" gli interlocutori, al fine di definire quanto prima un innovativo protocollo di relazioni industriali e per intensificare il confronto sui più importanti aspetti legati allo sviluppo ed alla organizzazione della nostra Azienda e su alcuni istituti in sofferenza.

Il ruolo di rappresentanza dei Dirigenti del Gruppo ci impone d'essere come sempre in prima linea e di adoperarci con ogni mezzo per contribuire allo sviluppo del Gruppo e del Paese.

Con la stessa franchezza con cui si è espresso il nostro Presidente

e Amministratore Delegato ("...occorre condividere i progetti aziendali, fare parte della squadra che cambia senza porsi dalla parte della critica...") è necessario però sottolineare che, per condividere, occorre conoscere e costruire insieme.

Tanto per essere chiari, per capirci e per farci capire, vogliamo "fare quadrato" stando dentro il quadrato e non solo facendo parte, quando serve, di uno dei suoi lati!

Vogliamo essere "squadra nella squadra" facendone parte attiva, per condividere al suo interno i ruoli, gli obiettivi e le linee strategiche.

Ecco perché, come sindacato, dobbiamo essere fortemente coesi ed operare, nel rispetto dei ruoli, verso gli obiettivi comuni: i risultati.

Ma come in tutte le squadre i risultati dipendono non solo dalla capacità dei singoli componenti, ma anche, e soprattutto, dall'allenatore e dalla Società che fissa gli obiettivi ed i riconoscimenti, obiettivi e riconoscimenti che coinvolgono tutti, qualunque sia il ruolo, sia che si stia in campo, sia che si stia in panchina. Consapevoli, comunque, che tutti devono essere sempre in forma ed all'altezza del ruolo.

Ebbene, questa è la squadra che ci piace, questa è la squadra alla quale vogliamo appartenere, nella quale vogliamo giocare ad alla quale vogliamo dare tutto il nostro contributo.

Le sfide non ci spaventano, meno che mai le sfide importanti. Siamo abituati da anni a vedere giocatori che entrano ed altri che escono e mai, ripeto mai, l'impegno della squadra è diminuito o è venuto meno. E per di più siamo abituati da tempo al cambio di allenatore. Negli ultimi venti anni ne abbiamo visti tanti, ciascuno con le proprie idee e sicuramente con la volontà di far bene. Rinnovati nell'età e nelle provenienze ed animati da un sempre maggiore spirito di partecipazione attiva, noi siamo qui, sempre pronti ad ulteriori e impegnativi compiti per continuare ad onorare la maglia che indossiamo.

Giorgio Asunis

LETTERE AL DIRETTORE

Caro direttore, chiedo ospitalità sul tuo giornale, non come sempre per una vignetta, ma questa volta per uno scritto perché mi è arrivata voce di qualche malumore derivato dalla "lettura" della mia tavola satirica sulle ovazioni degli ovini nei confronti dei vari allenatori della nostra squadra, pubblicata sullo scorso numero di F&S.

Finalmente qualcuno comincia a dissociarsi! Ed era ora, dico, perché io disegno ovini da molti anni e raramente mi è capitato di cogliere sentimenti diversi da un senso di divertimento per la vignetta umoristica che piazziamo in prima pagina, come se si trattasse di un alleggerimento e non di un'opinione vera e propria spesso in aperto contrasto con i trionfalismi disperati di molti dei nostri scritti.

Il gregge comincia dunque ad alzare la testa e questo è un bene: vuol dire che l'opinione disegnata viene colta e non posso che provarne soddisfazione.

Anche io mi dissocio dalla figura dell'ovino, come si può facilmente immaginare, e lo testimonia con chiarezza, mi pare, perché da anni tento sempre di imprimere una "ferocia" tutt'altro che pecoreccia nei miei disegni, sperando di bucare quella membrana che ci inviluppa a uno a uno e ci impedisce di agire all'unisono, da squadra, come sindacato vorrebbe.

Adesso, dopo le proteste, vorrei cominciare ad assistere ad azioni più coese e ad operazioni sindacali più decise che ottengano visibilmente risultati concreti - pure piccoli ma progressivi - e per di più il rispetto e la considerazione che noialtri ovini meritiamo benché negati dai fatti. Ecco, da grande non vorrei disegnare più le pecore, vorrei satireggiare in modo più esclusivo nei confronti di chi invece di disegnare fa strategie.

Cari saluti

Franco Donarelli

CHIAROSCURO

di Claudio Vecchiatti

Mi fa piacere trovare sui quotidiani la pubblicità delle offerte SmartPrice di Trenitalia per alcune relazioni come la Roma-Nizza, Roma-Monaco, Roma-Vienna. Dopo tanti anni di sola pubblicità istituzionale le FS hanno deciso di cambiare. Era ora! Forse è la strada giusta per promuovere i nostri prodotti e cercare di battere la concorrenza, anche aerea. Insistere a pubblicizzare il solo marchio FS in maniera stucchevole, anche strapagando qualche star dello spettacolo come testimonial, non serve. Tanto, chi non è attratto dal trasporto ferroviario e non vuol prendere il treno non credo cambi idea scorgendo il nostro logo sui tabelloni dello stadio o ascoltando uno slogan che promette qualcosa che poi è difficile realizzare! Complimenti ai colleghi di Trenitalia che hanno deciso di puntare sui singoli prodotti e richiamare l'attenzione della clientela sulle offerte più accattivanti, senza incorrere nelle insidie del cosiddetto effetto annuncio della pubblicità.

LA FINANZIARIA 2005

Legge 30 dicembre 2004, n. 311,
pubblicata sul S.O. della G.U. n. 192 del 30/12/2004

a cura di Giustino Di Nallo

PRESENTAZIONE

Anche per il 2005, pubblichiamo uno stralcio della Legge Finanziaria, per offrire ai ferrovieri - ed anche ai non ferrovieri - nozioni e riferimenti normativi in materia di fisco e di previdenza, poiché entrambi gli argomenti sono stati oggetto di recenti modifiche.

1.0. FISCO PIU' LEGGERO PER LE FAMIGLIE

La Finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 192 del 30.12.2004), nei commi da 349 a 353 dell'articolo unico, dà attuazione al secondo modulo della riforma fiscale, ridisegnando il nuovo meccanismo di calcolo delle imposte sui redditi (I. R. E., ex I R Pe F).

La struttura è notevolmente mutata: gli scaglioni di reddito sono stati ridotti da 5 a 3 e, conseguentemente, anche le aliquote fiscali sono diventate 3; ma se si tiene conto che, sulla parte di reddito eccedente l'importo di € 100.000, viene applicato un contributo di solidarietà del 4%, gli scaglioni e le aliquote sono effettivamente 4.

Ma la riforma dell'IRE ha anche apportato innovazioni in materia di determinazione dell'imponibile, abolendo le detrazioni per familiari a carico (quelle per produzione del reddito sono state abolite già dalla finanziaria 2003), che vengono sostituite dalla deduzione.

2.0. NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE FISCALI

Nelle sottostanti Tabelle A.1 ed A.2, sono riportati, rispettivamente, gli importi annuali e mensili dei nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote d'imposta.

Tabella A.1

NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE FISCALI DAL 1° GENNAIO 2005		
IMPORTI ANNUALI		ALIQUOTE
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	
sino a € 26.000	€ 26.000	23%
da € 26.001 a € 33.500	€ 7.500	33%
da € 33.501 a € 100.000	€ 66.500	39%
oltre € 100.000	illimitato	43%

Tabella A.2

IMPORTI MENSILI		
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTE
sino a € 2.166,67	€ 2.166,67	23%
da € 2.166,68 a € 2.791,67	€ 625,00	33%
da € 2.791,68 a € 8.333,33	€ 5.541,66	39%
oltre € 8.333,33	illimitato	43%

2.1.0. DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

Già con la Finanziaria 2003, era stata abolita la detrazione per la produzione del reddito, sostituita con una deduzione rapportata all'imponibile, la cosiddetta **No-Tax Area**, con la quale viene determinata la fascia di reddito non assoggettabile ad imposizione fiscale e, quindi, da escludere dall'IRE.

La Finanziaria 2005 ha previsto un'ulteriore deduzione per familiari a carico (**No Tax Family Area** o semplicemente **Family Area**), in sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

2.1.1. NO TAX AREA

La **No Tax Area**, che costituisce la parte di reddito non assoggettabile a tassazione, sostituisce la detrazione per produzione del reddito.

Tale franchigia decresce con l'aumentare del reddito, annullandosi totalmente per i redditi superiori a € 33.500, per i lavoratori dipendenti, ed a € 33.000, per i pensionati.

2.1.2. MECCANISMO DI CALCOLO

E' stato individuato un **valore convenzionale, pari a € 26.000**, che costituisce il parametro di riferimento per il calcolo della deduzione spettante a ciascun contribuente.

Tale deduzione, che decresce con l'aumentare del reddito, spetta per la parte che si ottiene dal rapporto fra l'ammontare di 26.000 - *aumentato della deduzione prevista per ciascuna tipologia di reddito, di eventuali oneri deducibili, diminuito del reddito complessivo e dell'eventuale credito d'imposta* - e lo stesso parametro 26.000.

Per pervenire a tale risultato, occorre eseguire, nell'ordine, le seguenti operazioni:

- al **valore convenzionale di 26.000**, si sommano le deduzioni spettanti in relazione alla natura del reddito (7.500 per redditi da lavoro dipendente, 7.000 per redditi da pensione, 4.500 per redditi da lavoro autonomo o d'impresa), nonché gli eventuali oneri deducibili, elencati nell'art. 10 del T. U. I. R. - **Testo Unico delle Imposte sui Redditi** - (contributi versati a forme pensionistiche complementari, quali Eurofer e Previdai, oneri per ricongiunzione e per riscatti, erogazioni liberali, contributi per SSN su polizze R.C. auto, ecc.);
- dalla somma ottenuta, si sottrae l'importo del reddito, aumentato di eventuali crediti d'imposta;
- la differenza ottenuta va divisa per il parametro 26.000 ed il quoziente costituisce la percentuale della **No tax area**;
- tale quoziente, arrotondato alla seconda cifra decimale, viene moltiplicato per l'importo della **No Tax Area**, differenziata in relazione alla natura del reddito (€ 7.500 per redditi da lavoro dipendente, € 7.000 per redditi da pensione e € 4.500 per redditi da lavoro autonomo o d'impresa) e si ottiene l'importo della deduzione effettivamente spettante.

Tale complesso ed articolato procedimento di calcolo può essere schematicamente rappresentato con la seguente formula:

$$D_{Sp} = \frac{26.000 + OD + NTA - RC - CI}{26.000} \times NTA$$

dove

D_{Sp} sta per Deduzione Spettante
OD sta per Oneri Deducibili
NTA sta per No Tax Area
RC sta per Reddito Complessivo
CI sta per Credito d'Imposta

Se il quoziente di tale frazione è maggiore od uguale a 1, la deduzione spetta nella misura intera, prevista per ciascuna tipologia di reddito; se, invece, è pari a **ZERO o negativo**, la deduzione non compete; negli altri casi, spetta nella misura che si ottiene moltiplicando l'importo della **No Tax Area** per il quoziente della suddetta frazione.

Queste le possibili situazioni, riferite a tre diversi lavoratori dipendenti, con redditi di € 7.500, di € 34.330 e di € 25.580.

- (26.000 + 7.500 - 7.500) : 26.000 = 1 x € 7.500 = € 7.500
- (26.000 + 7.500 - 34.330) : 26.000 = - 0,03 x € 7.500 = - € 22,5
- (26.000 + 7.500 - 25.180) : 26.000 = 0,32 x € 7.500 = € 2.400

Nel primo caso spetta una deduzione nella misura intera (€ 7.500), nel secondo caso, poiché il risultato è negativo, non compete alcuna deduzione, mentre nell'ultima ipotesi spetta una deduzione pari a € 2.400.

2.1.3. DEDUZIONE PER FAMILIARI A CARICO (No Tax Family Area)

Come anticipato al precedente punto 2.0, già dal 1.1.2003, la detrazione per produzione del reddito è stata sostituita da una deduzione da detrarre dall'imponibile, (**No Tax Area**), variabile e decrescente, in rapporto all'ammontare del reddito.

Analogamente, la Finanziaria 2005 ha abolito le detrazioni per familiari a carico, sostituendole con apposite deduzioni (**No Tax Family Area** o semplicemente **Family Area**), rapportate al numero dei

familiari a carico ed al reddito del contribuente.

Tale riduzione reddituale decresce con l'aumentare del reddito, sino ad annullarsi per i redditi superiori alla soglia critica di € 78.000.

Nella sottostante **Tabella B**, sono riportati gli importi annuali delle **deduzioni teoriche** spettanti per ciascun familiare a carico.

Tabella B

DEDUZIONI TEORICHE PER FAMILIARI A CARICO		
Familiari a carico	Importi annuali	Importi mensili
Coniuge, non legalmente separato	€ 3.200	€ 266,67
Per ciascun figlio ed altri familiari a carico	€ 2.900	€ 241,67
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni	€ 3.450	€ 287,5
Per ciascun figlio portatore di handicap	€ 3.700	€ 308,33

Nulla è innovato circa i requisiti richiesti per aver diritto a tali deduzioni.

Esse spettano solo per le persone fiscalmente a carico, che non posseggano redditi propri superiori a € 2.840,51 ed a condizioni che:

a) il coniuge non sia legalmente ed effettivamente separato;

b) gli altri familiari siano conviventi ed a carico

Per i figli a carico, non è richiesta la convivenza.

2.1.4. DEDUZIONE PER BADANTI DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

La Finanziaria 2005 ha anche previsto una particolare deduzione (sino ad un massimo di € 1.820 annue), spettante in relazione alle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nell'adempimento degli atti della vita quotidiana. Tale deduzione spetta anche per le spese sostenute per familiari, anche se non a carico.

Tale riduzione non si applica automaticamente, ma solo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (**mod. 730 oppure UNICO**) e previa comprovante certificazione medica.

2.2.0. DETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE EFFETTIVA

Gli importi delle deduzioni per familiari a carico, riportati nella **Tabella B**, sono da considerare **teorici**, poiché assumono valori diversi (**deduzione effettiva**), in rapporto al reddito del contribuente.

Come sopra precisato, per la determinazione della deduzione effettiva da sottrarre dal reddito, viene utilizzato analogo meccanismo di calcolo, già adottato, dal 1.1.2003, per quantificare la **No Tax Area**.

La deduzione effettiva si ottiene dal rapporto fra il parametro 78.000 - aumentato delle medesime deduzioni teoriche previste per i familiari a carico e di eventuali oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo - e lo stesso parametro 78.000.

Per pervenire a tale risultato, occorre eseguire, nell'ordine, le stesse procedure seguite per la determinazione della **No Tax Area**:

- al **valore fisso convenzionale di 78.000**, si sommano le deduzioni teoriche spettanti per familiari a carico, riportate nella **Tabella B**, nonché gli eventuali oneri deducibili, elencati nell'art. 10 del T. U. I. R. - **Testo Unico delle Imposte sui Redditi** - (contributi versati a forme pensionistiche complementari, quali Eurofer e Previdai, oneri per ricongiunzione e per riscatti, erogazioni liberali, contributi per SSN su polizze R.C. auto, ecc.);
- dalla somma ottenuta, si sottrae l'importo del reddito, aumentato di eventuali crediti d'imposta;
- il risultato ottenuto viene diviso per il parametro 78.000 ed il quoziente viene, a sua volta, moltiplicato per l'importo delle medesime detrazioni teoriche spettanti; il prodotto finale costituisce la deduzione effettiva spettante.

Tale complesso ed articolato procedimento di calcolo può essere schematicamente rappresentato con la seguente formula:

$$DES = \frac{78.000 + OD + DTS - RC}{78.000} \times DTS$$

dove

DES sta per Deduzione Effettiva Spettante
OD sta per Oneri Deducibili
RC sta per Reddito Complessivo
DTS sta per Deduzione Teorica Spettante

Il risultato di tale rapporto potrà essere:

- uguale o maggiore ad 1** : in tal caso la deduzione compete per intero;
- pari a zero o minore di zero** : in tal caso la deduzione non compete;
- compreso tra zero ed 1** : in tal caso, il quoziente ottenuto, arrotondato alla quarta cifra decimale, va moltiplicato per l'importo della deduzione teorica. Il risultato ottenuto costituisce l'importo effettivo della deduzione.

2.2.1. OPZIONE PER LA DEDUZIONE FRA CONIUGI

Poiché la deduzione effettiva per figli a carico decresce con l'aumentare del reddito (maggiore è il reddito del contribuente, minore è la deduzione effettivamente spettante), sorge il problema, per i coniugi, entrambi contribuenti, della ripartizione della deduzione stessa.

A tal fine va precisato che il **fisco** riconosce la possibilità di ripartire gli sconti per carichi di famiglia nella percentuale che si preferisce, anche nella misura 100% (vedasi Circolare del Ministero delle Finanze n. 3/E del 9.1.1998).

Pertanto, dal 1.1.2005, nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, è conveniente attribuire la deduzione interamente al coniuge con reddito inferiore, salvo verifica per alcune posizioni reddituali critiche.

A tal fine, nella sottostante **Tabella C**, viene sviluppato il calcolo del beneficio effettivamente spettante, nel caso in cui entrambi i figli siano a totale carico del coniuge con reddito più elevato oppure a carico del coniuge con reddito minore.

Tabella C

ENTRAMBI I FIGLI A TOTALE CARICO DELL'UNO O DELL'ALTRO CONIUGE		
DESCRIZIONI	CONIUGE PIU' RICCO	CONIUGE MENO RICCO
Reddito	€ 60.000	€ 20.000
Deduzione teorica per 2 figli	€ 5.800	€ 5.800
Deduzione effettiva spettante	€ 1.770	€ 4.744
Imponibile	€ 58.230	€ 15.256
Imposta	€ 18.100	€ 3.509
Beneficio effettivo	€ 690 (€ 1.770 x 39%)	€ 1.091 (€ 4.744* 23%)

2.3.0. DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

L'art. 3 del TUIR stabilisce che **"l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili"**.

Pertanto il reddito imponibile si ottiene sottraendo dal reddito complessivo tutte le deduzioni previste dal TUIR, ivi comprese la **No Tax Area** e la **Family Area**.

2.3.1. CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo - al netto degli oneri deducibili, nonché della **No Tax Area** e della **Family Area** - le aliquote previste per i singoli scaglioni di reddito, riportate nelle **Tabelle A.1 e A.2**.

2.3.2. CALCOLO DELL'IMPOSTA CON IL METODO SEMPLIFICATO

Il calcolo dell'IRE, che grava sulla retribuzione imponibile, può essere effettuato anche con il sistema semplificato.

(segue)

Anziché moltiplicare gli importi dei singoli scaglioni di reddito per le rispettive aliquote fiscali e poi sommare i prodotti ottenuti, si moltiplica l'imponibile per l'aliquota relativa allo scaglione in cui si colloca tale importo, sottraendo dal prodotto ottenuto il correttivo corrispondente.

Nelle sottostanti **Tabella D.1** e **D.2**, sono riportati, rispettivamente, i correttivi da applicare per i singoli scaglioni di reddito, *annuali* e *mensili*.

Nella **Tabella D.3**, è riportato un esempio di calcolo dell'imposta, effettuato contemporaneamente con il metodo ordinario e con quello semplificato.

Tabella D.1

METODO SEMPLIFICATO PER CALCOLARE L'IMPORTO ANNUALE DELL' IRE		
IMPORTI ANNUALI DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUTA	IMPORTO DEL CORRETTIVO DA DETRARRE
sino a € 26.000	23%	Nessun correttivo
da € 26.000,01 a € 33.500,00	33%	€ 26.000,00
da € 33.500,01 a € 100.000,00	39%	€ 4.610,00
oltre € 100.000,00	43%	€ 8.610,00

Tabella D.2

METODO SEMPLIFICATO PER CALCOLARE L'IMPORTO MENSILE DELL' IRE		
IMPORTI MENSILI DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUTA	IMPORTO DEL CORRETTIVO DA DETRARRE
sino a € 2.166,67	23%	Nessun correttivo
da € 2.166,68 a € 2.791,67	33%	€ 266,67
da € 2.791,68 a € 8.333,33	39%	€ 384,17
oltre € 8.333,33	43%	€ 717,50

Tabella D.3

CALCOLO DELL'IMPOSTA CON IL METODO ORDINARIO			
Reddito imponibile mensile: € 2.890			
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUTA	IRPEF
Primo	€ 2.166,67	23%	€ 498,33
Secondo	€ 625,00	33%	€ 206,25
parte del terzo	€ 98,33	39%	€ 38,35
IRPEF totale			€ 742,93

CALCOLO CON IL METODO SEMPLIFICATO - € 2.890 X 39% = € 1.127,10 - € 384,17 = € 742,93

2.3.3. RISPARMIO EFFETTIVO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI

Ma si pagherà di più o di meno rispetto agli anni precedenti?

Sicuramente le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 sono destinate ad alleggerire la pressione fiscale, per cui si ha motivo di ritenere che tutti i contribuenti usufruiscano di una riduzione dell'I.R.E.

La nuova normativa è abbastanza astrusa, per cui non è facile calcolare le riduzioni d'imposta di cui si potrà fruire.

Nell'intento di porre i contribuenti in condizione di verificare direttamente, con dati alla mano, l'effettiva riduzione d'imposta usufruibile nel 2005, è stata elaborata una tabella nella quale sono riportati gli scaglioni di reddito e le aliquote fiscali, relativi agli anni 2002, 2004 e 2005.

2.3.4. SCAGLIONI DI REDDITO ED ALIQUOTE FISCALI 2002, 2004, 2005

Nella sottostante **Tabella F**, sono riepilogati gli scaglioni di reddito e relative aliquote fiscali, concernenti gli anni 2002, 2003/04 e 2005.

Tabella F

SCAGLIONI DI REDDITO ED ALIQUOTE FISCALI PER GLI ANNI 2002, 2004 E 2005			
SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUTE 2002	ALIQUTE 2004	ALIQUTE 2005
sino a € 10.329,14	18%		
da € 10.329,15 a € 15.493,71	24%		
sino a 15.000		23%	
da € 15.000,01 a € 29.000		29%	
da € 15.493,72 a € 30.987,41	32%		
sino a € 26.000			23%
da € 26.000,01 a € 33.500			33%
da € 29.000,01 a € 32.600		31%	
da € 30.987,42 a € 69.721,68	39%		
da € 32.600,01 a € 70.000		39%	
da € 33.500,01 a € 100.000			39%
oltre € 69.721,68	45%		
oltre € 70.000		45%	
oltre € 100.000			43%

2.3.5. RAFFRONTO CON GLI ANNI 2002 E 2004

Per meglio comprendere l'entità del risparmio d'imposta, rispetto agli anni 2002 e 2003/2004, nelle sottostanti **Tabella G1**, **G2** e **G3**, viene preso in esame il reddito complessivo di € 25.000 di un lavoratore dipendente con coniuge ed un figlio a carico.

Tabella G.1

CALCOLO DELL'IMPOSTA TRATTENUTA NELL'ANNO 2005	
DESCRIZIONE	Importo della deduzione
Calcolo della No Tax Area (33.500 - 25.000) : 26.000 x 7.500	€ 2.451,92
Calcolo della deduzione effettiva per coniuge ed un figlio a carico (78.000 + 6.100 - 25.000) : 78.000 x 6.100	€ 4.621,92
Calcolo del reddito imponibile (25.000 - 2.142,92 - 4.621,92)	€ 17.926,16
Imposta dovuta (€ 17.926,16 x 23%)	€ 4.123,02

Tabella G.2

CALCOLO DELL'IMPOSTA TRATTENUTA NELL'ANNO 2004	
DESCRIZIONE	Importo della deduzione
Calcolo della No Tax Area (33.500 - 25.000) : 26.000 x 7.500	€ 2.451,92
Calcolo del reddito imponibile (25.000 - 2.142,92)	€ 22.548,08
Imposta lorda (€ 22.548,08 x 29% - 900)	€ 5.638,94
Detrazione per coniuge e un figlio a carico	€ 1.062,64
Imposta dovuta (€ 5.638,94 - 1.062,64)	€ 4.576,30

Tabella G.3

CALCOLO DELL'IMPOSTA TRATTENUTA NELL'ANNO 2002	
DESCRIZIONE	Importo della deduzione
Reddito imponibile	€ 25.000
Imposta lorda	€ 6.140,76
Detrazione per coniuge e un figlio a carico	€ 849,86
Imposta dovuta (€ 6.140,76 - 849,86)	€ 5.290,90

Le cifre sono abbastanza eloquenti, per cui ogni commento è superfluo.

2.4.1. CALCOLO DELL'IMPOSTA PER SINGOLI PERIODI DI PAGA

Nulla è innovato per quanto attiene al calcolo dell'IRE per singoli periodi di paga.

In analogia a quanto già avvenuto con l'introduzione della **No Tax Area**, anche la deduzione per **Family Area** viene ripartita in 12 rate.

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 2/E/2005 del 3 gennaio 2005, ha confermato tale soluzione.

2.4.2 CALCOLO DELL'IMPOSTA SULLA TREDICESIMA MENSILITA'

Di norma, sulla tredicesima mensilità viene effettuato il conguaglio annuale dell'IRE.

Pertanto, tale mensilità aggiuntiva viene tassata con l'aliquota relativa allo scaglione di reddito più elevato (cosiddetta **aliquota marginale**), nel quale si colloca la retribuzione imponibile annua.

Non si pone più il problema delle detrazioni fiscali, poiché tali riduzioni d'imposta sono state sostituite dalle deduzioni dal reddito. (**No Tax Area e Family Area**)

2.4.3. CALCOLO DELL'IMPOSTA MENSILE E SULLA TREDICESIMA

A chiarimento di quanto enunciato nei precedenti punti **2.4.1.** e **2.4.2.**, nelle sottostanti **Tabella H.1** ed **H.2.**, sono descritti due esempi di tassazione, rispettivamente, di un lavoratore dipendente e di un pensionato.

Tabella H.1

ESEMPIO DI TASSAZIONE MENSILE DEL REDDITO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE	
DESCRIZIONI DELLE VARIE OPERAZIONI	IMPORTI
IMPONIBILE MENSILE: € 2.420 - CON CONIUGE ED UN FIGLIO A CARICO	
IMPONIBILE ANNUO (importo mensile di € 2.420 per 13 mesi)	€ 31.460,00
Deduzione annua (No Tax Area) (33.500 - 31.460) : 26.000 x 7.500 = € 2.040 : 12	€ 170,00
Deduzione per coniuge ed un figlio a carico (No Family) (78.000 + 6.100 - 31.460) : 78.000 x 6.100 = € 4.116,72 : 12	€ 343,06
Reddito imponibile mensile (€ 2.420 - € 170,00 - € 343,06)	€ 1.903,94
Ritenuta mensile (€ 1.903,94 x 23%)	€ 437,91
Ritenuta sulla tredicesima (€ 2.420 x 23%)	€ 556,60

Tabella H.2

ESEMPIO DI TASSAZIONE MENSILE DEL REDDITO DI UN PENSIONATO	
DESCRIZIONI DELLE VARIE OPERAZIONI	IMPORTI
IMPONIBILE MENSILE: € 1.820 - CON CONIUGE A CARICO	
IMPONIBILE ANNUO (importo mensile di € 1.820 per 13 mesi)	€ 23.660,00
Deduzione annua (No Tax Area) (33.500 - 23.660) : 26.000 x 7.000 = € 2.514,62 : 12	€ 209,55
Deduzione per coniuge ed un figlio a carico (No Family) (78.000 + 6.100 - 23.660) : 78.000 x 6.100 = € 4.726,72 : 12	€ 393,89
Reddito imponibile mensile (€ 1.820 - € 209,55 - € 393,89)	€ 1.216,56
Ritenuta mensile (€ 1.216,56 x 23%)	€ 279,81
Ritenuta sulla tredicesima (€ 1.800 x 23%)	€ 418,60

2.4.4. TASSAZIONE DELLE ALTRE MENSILITA' AGGIUNTIVE

Le deduzioni per **No Tax Area** e per **Family Area** non trovano applicazione sulle mensilità aggiuntive, per cui la tassazione viene effettuata nel modo tradizionale, senza alcun sconto, ma con l'applicazione del meccanismo dello scaglionamento, salvo conguaglio a fine anno.

2.5.0. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE

L'art. 2, comma 4, della **Finanziaria 2003** precisa che tale deduzione, ove spetti, non opera sul reddito da assoggettare all'addizionale regionale e comunale, per cui tali sovrimposte vengono applicate sul reddito complessivo, al netto dei soli oneri deducibili e non anche della **No-tax area**.

Ovviamente, trattandosi di uno sconto per il nucleo familiare, sostitutivo delle detrazioni per familiari a carico, la deduzione per **Family Area** non avrà alcuna rilevanza sul reddito da assoggettare all'addizionale regionale e comunale.

La finanziaria 2005 ha stabilito che per il triennio 2005-2006 e 2007, gli enti locali (Regioni e Comuni) non potranno aumentare le aliquote delle rispettive addizionali, con alcune eccezioni, espressamente indicate nella legge stessa.

3.0. CUMULO FRA PENSIONE DI ANZIANITA' E REDDITI DI LAVORO

La finanziaria 2003, all'art.44/1, ha stabilito che **le pensioni di anzianità**, liquidate successivamente al 31.12.2002 (ovvero dal 1° gennaio 2003), con 37 anni di contribuzione e di 58 anni di età (**la cui somma costituisce il parametro 95**), saranno integralmente cumulabili sia con redditi di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

3.1. CUMULO LIBERO CON "PEDAGGIO"

Ma la finanziaria 2003 ha sanato anche le situazioni pregresse, introducendo il cosiddetto **"cumulo libero con pedaggio"**.

3.1.1. PENSIONATI CON RAPPORTO DI LAVORO AL 30.11.2002

L'art. 44/2 ha stabilito che i titolari di **pensione di anzianità**, i quali, alla data del 1° dicembre 2002, svolgevano un'attività lavorativa, possono cumulare, **vita natural durante**, il trattamento di pensione con redditi da lavoro dipendente ed autonomo, versando un'**oblazione**, il cui importo si ottiene moltiplicando il 30% dell'importo della pensione relativa al mese in cui è iniziato il nuovo rapporto di lavoro, diminuita del trattamento minimo F.P.L.D. (nel 2005, pari ad € 420,02), per la differenza fra il parametro 95 e la somma dell'anzianità contributiva e dell'età, possedute alla data del pensionamento.

In ogni caso, tale **oblazione** non può essere inferiore al 20% dell'importo della pensione mensile in godimento e non può essere superiore a tre volte la pensione stessa.

L'anzianità contributiva e gli anni di età si arrotondano alla prima cifra decimale e la loro somma al numero intero più vicino (per difetto o per eccesso)

Purtroppo, tale norma lascia scoperti coloro che sono andati in pensione nel corso del mese di dicembre 2002, poiché il legislatore ha ignorato che le pensioni degli iscritti alle gestioni esclusive (dipendenti pubblici, ferrovieri compresi) possono decorrere da qualsiasi giorno del mese, contrariamente a quanto avviene per gli iscritti all'AGO ed ai Fondi Sostitutivi, per i quali la pensione decorre, sempre e comunque, dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro ed alla data di presentazione della domanda.

La previgente normativa in materia di cumulo (parziale e totale), fra pensione di anzianità con redditi da lavoro, troverà ancora applicazione nei confronti di coloro che, alla data del pensionamento non avranno maturato entrambi i requisiti di età (58 anni) e di contribuzione (37 anni interi) oppure conseguiranno la pensione con requisiti inferiori a quelli previsti dal primo comma dell'art. 44 sopra richiamato.

Si è in attesa di apposito D.Lgs, da emanarsi in attuazione della delega contenuta nella legge 243/2004 (cosiddetta Riforma Maroni), che dovrebbe migliorare ulteriormente la normativa relativa al cumulo fra pensione di anzianità e redditi da lavoro.

Va ribadito che la pensione di anzianità, nonché quella di invalidità, al compimento dell'età pensionabile (**65 anni per tutti**), si trasforma in pensione di vecchiaia, per cui cessa qualsiasi divieto di cumulo con redditi di lavoro autonomo e dipendente.

(segue)

3.1.2. PENSIONATI, CHE, ALLA DATA DEL 30.11.2002, NON AVEVANO UN RAPPORTO DI LAVORO

Per i pensionati che, alla data del 30.11.2002, non intrattenevano un rapporto di lavoro, nel caso in cui, in futuro presteranno attività lavorativa, possono ugualmente beneficiare del suddetto "cumulo", previo versamento di analogo *pedaggio*, che dovrà essere versato entro 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.

L'importo da versare si calcola con gli stessi criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere dovuto da coloro che, alla predetta data del 30.11.2002, svolgevano un'attività lavorativa, ma prendendo a riferimento la pensione del mese precedente la data di decorrenza del rapporto di lavoro ed applicando una maggiorazione del 20%.

Non sono previsti importi minimi o massimi.

4.0. LIMITI DI REDDITO PER IL CUMULO FRA PENSIONE DI INVALIDITA' E REDDITI DI LAVORO

Come è noto, il comma 42 dell'art. 1 della legge 335/1995 (cosiddetta riforma Dini) ha stabilito che la pensione di invalidità (assegno d'invalidità per l'AGO), viene ridotta se il reddito da lavoro supera i limiti fissati nella tabella G, allegata alla suddetta legge.

Nella sottostante **Tabella I**, sono riportati i limiti di reddito, relativi all'anno 2005, nonché le percentuali di riduzione applicabili.

Tabella I

CUMULABILITA' FRA PENSIONE DI INVALIDITA' E REDDITI DI LAVORO			
LIMITI DI REDDITO	Importi per l'anno 2005		Percentuale di riduzione
	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ANNUALI	
Sino a 4 volte il trattamento minimo	sino € 1.608,08	sino € 21.841,04	Nessuna
Oltre 4 e sino a 5 volte il trattamento minimo	da € 1.608,09 a € 2.100,10	da € 21.841,04 ad € 27.301,30	25%
Oltre 5 volte il trattamento minimo INPS	oltre € 2.100,10	oltre € 27.301,30	50%

4.1. CUMULO FRA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Anche per la pensione ai superstiti (o di reversibilità), la riforma Dini (legge 335/1995, art. 1, comma 41), ha fissato dei limiti di reddito per la cumulabilità con il reddito del beneficiario.

Nella sottostante **Tabella L**, sono riportati i limiti di reddito, relativi all'anno 2005, nonché le percentuali di riduzione applicabili, per le diverse situazioni reddituali.

Tali riduzioni non trovano applicazione, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.

Tabella L

CUMULABILITA' FRA PENSIONE DI REVERSIBILITA' E REDDITI DEL BENEFICIARIO				
LIMITI DI REDDITO	Importi per l'anno 2005		Percentuale di riduzione	Percentuale di pensione spettante
	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ANNUALI		
Sino a 3 volte il trattamento minimo INPS	sino € 1.260,06	sino € 16.380,78	Nessuna	100%
Oltre 3 e sino a 4 volte il trattamento minimo INPS	da € 1.260,06 a € 1.608,08	da € 16.380,79 ad € 21.841,04	25%	75%
Oltre 4 e sino a 5 volte il trattamento minimo INPS	da € 1.608,09 a € 2.100,10	da € 21.841,04 ad € 27.301,30	40%	60%
Oltre 5 volte il trattamento minimo INPS	oltre € 2.100,10	oltre € 27.301,30	50%	50%

5.0. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

La rivalutazione annuale delle pensioni (meglio nota come *perequazione automatica*), in misura differenziata ed in percentuale decrescente, fu introdotta con decorrenza 1° 5.1984, in applicazione dell'art. 21 della legge 27.12.1983, n. 730 (**Finanziaria 1984**).

La normativa vigente (art. 69, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 388 - **Finanziaria 2001**), prevede che, ai fini del calcolo degli aumenti da corrispondere ai pensionati, l'importo della pensione in godimento alla data del 31 dicembre di ogni anno, viene suddiviso in 3 scaglioni, sui quali si applica, in percentuale decrescente, l'indice dell'aumento del costo della vita, registrato nel corso dell'anno precedente.

- sul primo scaglione, di importo pari al triplo della pensione minima dell'INPS, si applica il 100% dell'indice inflativo;
- sul secondo scaglione, pari all'importo fra il triplo ed il quintuplo della pensione minima INPS, si applica il 90% dell'indice inflativo;
- sul terzo scaglione, comprendente la parte che eccede il quintuplo (**senza limiti**), si applica il 75% dell'indice inflativo.

I criteri di calcolo della perequazione automatica annuale delle pensioni, sono dettagliati nella sottostante **Tabella M**.

Tabella M

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI (art. 21, legge 730/1983)	
SCAGLIONI	% DELL'INFLAZIONE DA APPLICARE
Sino a 3 volte la pensione minima INPS	100% dell'inflazione
Da 3 a 5 volte la pensione minima INPS	90% dell'inflazione
Oltre 5 volte la pensione minima INPS	75% dell'inflazione

5.1. CALCOLO DEGLI AUMENTI MENSILI DAL 1° GENNAIO 2005

Con Decreto del Ministero del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in data 20.11.2004 (G.U. n. 289 del 10/12/2004), è stato stabilito che, in via provvisoria, l'indice di aumento del costo della vita, rispetto all'anno 2003, è risultato pari al 1,9%, per cui le pensioni, in godimento alla data del 31.12.2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005, verranno rivalutate nelle seguenti misurazioni:

- le pensioni di importo sino a € 1.236,54 mensili saranno incrementate del 1,9%;
- sull'importo che eccede € 1.236,54, e sino ad € 2.060,90, l'incremento sarà pari al 1,71%;
- sull'importo eccedente € 2.060,9 si applica l'aumento dell'1,425%.

Nella sottostante **Tabella N**, viene calcolato l'importo della perequazione, spettante dal 1° gennaio 2005, su una pensione di € 2.580,84 mensili.

Tabella N

CALCOLO DELLA PEREQUAZIONE PER IL 2005				
Pensione mensile al 31.12.2004 : € 2.580,84 - indice inflativo provvisorio 1,9%				
Pensione minima INPS al 31.12.2004	Primo Scaglione	Secondo Scaglione	Terzo Scaglione	Aumento totale
€ 412,18	€ 412,18 x 3 x 1,9%	(€ 2.060,90 - € 1.236,54) x 1,9% x 0,90	(€ 2.580, - € 2.060,9) x 1,9% x 0,75	
Aumenti mensili lordi	= € 23,50	= € 14,10	€ 7,40	€ 45,00

5.1.1. CALCOLO DEGLI AUMENTI CON IL METODO SEMPLIFICATO

Per agevolare i pensionati, i quali desiderano determinare, autonomamente, la loro pensione mensile lorda, spettante dal 1° gennaio 2005, nella sottostante **Tabella O**, viene riportata la formula per calcolare tale aumento.

Si moltiplica l'importo lordo della pensione mensile, in godimento al 31.12.2004, per la percentuale relativa allo scaglione in cui essa si colloca, con l'aggiunta del correttivo previsto per tale fascia, come si rileva dalla stessa **Tabella O**.

Tabella O

CALCOLO DEGLI AUMENTI DELLE PENSIONI CON IL METODO SEMPLIFICATO		
IMPORTO MENSILE LORDO DELLA PENSIONE AL 31.12.2004		
Sino a € 1.236,54 mensili	oltre € 1.236,54 sino ad € 2.060,9	Oltre € 2.060,9 (senza limiti)
Importo pensione x 1,90%	Importo pensione x 1,71%	Importo pensione x 1,425%
Correttivo: zero	Correttivo: + € 2,35	Correttivo: + € 8,23

5.2. CONGUAGLIO PER L'ANNO 2004

Nulla è dovuto, a conguaglio, per l'anno 2004, in quanto non è stata registrata alcuna differenza fra l'indice inflativo provvisorio e quello definitivo (2,5%).

6.0. TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento minimo (*la pensione mensile minima INPS*) fu istituito nel primo dopo guerra (anni 1945 - 46), ma trovò definitiva attuazione con la legge 218/1952.

A seguito di tale norma di legge, se la pensione "a calcolo" - (ovvero quella calcolata in base alla normativa vigente - risulta inferiore ad un determinato importo, denominato "trattamento minimo", annualmente rivalutato per effetto dell'aumento del costo della vita, deve essere elevata a tale importo (**integrata al minimo**).

La perequazione automatica trova applicazione su tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali, per cui gli importi degli assegni in godimento al 31.12.2004, dal 1° gennaio 2005, saranno incrementati del 1,9%.

6.1. I NUOVI IMPORTI DEI TRATTAMENTI MINIMI

I nuovi importi dei trattamenti minimi di pensione, *mensili ed annuali*, relativi all'anno 2005, sono riportati nella sottostante **Tabella P**.

Tabella P

IMPORTO	PENSIONE MINIMA INPS	PENSIONE SOCIALE	ASSEGNO SOCIALE	ASSEGNO VITALIZIO
mensile	€ 420,02	€ 309,02	€ 374,97	€ 239,40
annuo	€ 5.460,26	€ 4.017,26	€ 4.874,61	€ 3.112,20

6.2. LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO PER IL 2005

Per effetto della perequazione, anche i limiti di reddito per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni sono aumentati dell'1,9%.

I nuovi limiti di reddito per l'anno 2005 sono riportati nella sottostante **Tabella Q**.

Tabella Q

LIMITI DI REDDITO CONIUGALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO			
IMPORTI	INTEGRAZIONE TOTALE	INTEGRAZIONE PARZIALE	NESSUNA INTEGRAZIONE
mensili	€ 420,02	da € 420,02 ad € 840,04	oltre € 840,04
annui	€ 5.460,56	da € 5.460,26 ad € 10.920,52	oltre € 10.920,52

7.0. TETTO PENSIONABILE

L'art. 12, comma 2, del D.Lgs 503/1992, come modificato ed integrato dall'art. 59, comma 1, della legge 449/1997 (**finanziaria 1998**), ha stabilito che, anche per i pubblici dipendenti, **ferrovieri compresi**, in quanto iscritti ad un **Fondo esclusivo**, sulle retribuzioni pensionabili della quota "B", eccedenti il cosiddetto "**Tetto Pensionabile**", debbono trovare applicazioni le riduzioni vigenti per gli iscritti all'AGO (cosiddetti "**abbattimenti**").

Tale importo viene annualmente rivalutato con riferimento all'indice inflativo applicato per la perequazione delle pensioni.

Per il 2005, per effetto della perequazione, il "**Tetto Pensionabile**", viene rivalutato del 1,9%, per cui l'importo provvisorio sarà fissato pari a **€ 38.603** annuali (**€ 3.217** mensili).

Ai fini della ritenuta per Fondo Pensioni, sulle retribuzioni eccedenti tale limite, a carico del dipendente si applica una maggiore trattenuta dell'1% (**9,89% anziché 8,89%**).

Nella sottostante **Tabella R**, sono riportati gli importi dei singoli scaglioni, nonché le percentuali di abbattimento da applicare sugli stessi.

Tabella R

IMPORTI SUI QUALI TROVANO APPLICAZIONE GLI ABBATTIMENTI			
DESCRIZIONE	IMPORTI ANNUI	IMPORTI MENSILI	% DI ABBATTIMENTO
Tetto	sino € 38.603	€ 3.216,92	Nessuna
33%	sino € 51.342	€ 1.061,58	20% (1,60% anziché 2%)
33%	sino € 64.081	€ 1.061,60	32,5% (1,35% anziché 2%)
24%	sino € 73.345,7	€ 39,19	45% (1,10% anziché 2%)
oltre 1,90%	oltre € 73.345,7	Senza limiti	55% (0,90% anziché 2%)

8.0. MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Anche il massimale contributivo, introdotto dalla riforma Dini (legge 335/1995, art. 2, comma 18), sarà rivalutato, per effetto della perequazione automatica.

Inizialmente, nel 1996, tale massimale fu fissato in L. 132.000.000 annui; a seguito delle rivalutazioni annuali, per l'anno 2005, è stato elevato ad € 83.967,00.